

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 204 del 29/7/2002

Oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA 'PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10 E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005 DI CUI AL DM 02/04/2002, N.60'.

Prot. n. (AMB/02/20863)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 23-01-2002 è stata sottoscritta l'intesa tra Regione, Province e Comuni per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ che si è conclusa il 31-03-2002;

Considerato che, a seguito dell'esperienza trascorsa, si è manifestata l'esigenza di prevedere, in previsione delle criticità che si andranno a manifestare nella prossima stagione autunnale, una serie di provvedimenti di limitazione della circolazione privata coordinati su tutto il territorio regionale, in attesa di rendere disponibili con l'Accordo di Programma Quadro tra Ministero dell'Ambiente e Regione le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi strutturali;

Considerato inoltre che per condividere il percorso nonché individuare le tipologie dei provvedimenti si sono svolti diversi incontri sia tecnici che istituzionali;

Rilevato che, a seguito di tali incontri, il 15-07-2002 è stata convocata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, una conferenza tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione di un Accordo di Programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";

Dato atto:

- che nel corso di tale conferenza si è addivenuto alla sottoscrizione del citato accordo di programma, con la sola eccezione del Comune di Carpi che si è riservato comunque di aderire all'iniziativa nell'ambito delle intese previste all'art. 2, comma a), del citato Accordo;
- che si è convenuto, in sede di attuazione del medesimo, di dare facoltà ai Comuni di adattare le fasce orarie indicate

all'art. 5, punto 2.2, alle specifiche dinamiche del trasporto merci;

Visto l'art. 34 comma 4 del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione n. 2774/01 rispettivamente:

- dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico dr. Sergio Garagnani in merito alla regolarità tecnica del presente decreto;
- dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa Dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimità del presente decreto;

D E C R E T A

1. di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";
2. di dare facoltà ai Comuni, in sede di attuazione dell'Accordo, di adattare le fasce orarie indicate all'art. 5, punto 2.2, alle specifiche dinamiche del trasporto merci;
3. di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo in parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta dai soggetti sottoscrittori con le procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente della Giunta Regionale
Vasco Errani

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCE
COMUNI CAPOLUOGO
E
COMUNI SUPERIORI
A 50.000 ABITANTI

*ACCORDO DI PROGRAMMA
SULLA QUALITA' DELL'ARIA*

*"PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM₁₀
E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO
AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005
DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 60"*

15 Luglio 2002

PREMESSO che

- con decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio." sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351:
 - i valori limite e le soglie di allarme;
 - il margine di tolleranza;
 - il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine PM₁₀ con valori medi annuali costantemente superiori al valore limite da raggiungere al 2005 come fissato dal citato decreto.

CONSIDERATO che

- traffico ed energia costituiscono i settori responsabili congiuntamente della quota di gran lunga preponderante di emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali che i gas serra;
- il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull'ambiente atmosferico nelle aree urbane.
- per l'elaborazione dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 351/99, è necessario valutare l'efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
- per valutare l'efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti conoscitivi e interpretativi adeguati;
- per quanto riguarda la problematica generale delle emissioni in atmosfera va menzionato il problema dell'armonizzazione degli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni.

CONSIDERATO, inoltre, che

- per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di composti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tali aree, inoltre, è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e di benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM₁₀ primario oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra.

RILEVATO che

- in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell'Aria è stata definita, con DGR n°804 / 2001 "Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico" (Artt. 121 e 122 Legge Regionale n° 3/1999)", in applicazione dei criteri del D.Lgs. n. 351/99, la "zonizzazione" del territorio regionale;

VALUTATA, pertanto,

- la necessità di individuare azioni necessarie per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM10 che si registrano nella stagione invernale, in attesa di disporre delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi infrastrutturali individuati che dovranno garantire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'U.E. al 2005.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Regione Emilia-Romagna, le Province della Regione, i Comuni Capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Finalità

Con il presente Accordo di Programma si individua il complesso di misure da applicarsi per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazioni di PM₁₀ del territorio regionale.

Articolo 2 Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di Programma, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna:

- a) a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo di Programma con modalità omogenee, almeno in area vasta, con intese attuative tra Province e Comuni della medesima area vasta. Tale area coincide almeno con l'ampiezza dell'agglomerato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 351/99 così come definito dalla DGR n. 804/01 ;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati;
- c) ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni entro e non oltre il 22/09/2002, "Giornata Europea senz'auto";
- d) a dare avvio alla campagna di informazione e comunicazione entro e non oltre il 22/09/2002;
- e) ad estendere, a partire dall'01/01/2003, l'obbligo del controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) di tutti i veicoli di proprietà di residenti nel territorio della Regione;
- f) a prevedere, in relazione alle verifiche di cui alla successiva lettera g), un progressivo divieto di accesso dei mezzi più inquinanti ai centri storici estendendo tale divieto alla totalità dell'area urbana a partire dal 1/1/2005, qualora le valutazioni della qualità dell'aria ed i relativi piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 351/99, lo rendessero necessario;

- g) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. In sede di prima applicazione si prevede una verifica il 2 Dicembre 2002 basata particolarmente sui seguenti elementi, fermo restando che fino a tale verifica le misure da adottare sono quelle indicate al successivo art. 5:
- numero ed entità dei superamenti del valore giornaliero di 65 µg/mc previsto per l'anno 2002;
 - andamento della media annuale rispetto al valore di 44.8 µg/mc previsto per l'anno 2002.
2. Il rispetto degli impegni assunti nell'Accordo costituisce elemento prioritario nell'assegnazione dei contributi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al successivo art.12.

Articolo 3 Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia nonché in quelli di area vasta.
2. In attesa della definitiva zonizzazione effettuata in conformità ai decreti che devono essere emanati dallo Stato ai sensi del DLgs 351/99, le Province verificano, ed eventualmente aggiornano, gli agglomerati definiti dalle linee di indirizzo regionale ai fini dell'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt.121 e122 L.R. n.3/99) di cui alla DGR 804/2001, anche in base alle valutazioni emerse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4.

Articolo 4 Conferenza dei Sindaci

1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene istituita la Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia. In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente accordo così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.

Articolo 5 Provvedimenti e modalità di adozione

1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 3/10/2002 al 07/12/2002 e dal 07/01/2003 al 31/03/2003 su area vasta, tenuto conto dei principali flussi di traffico:

1.1.limitazione della circolazione privata a targhe alterne il giovedì e la domenica dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Possono quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa dispari.

2. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 3/10/2002 al 31/03/2003 :

2.1. Nelle medesime giornate e fasce orarie indicate al punto 1.1. si applica la limitazione totale della circolazione per i veicoli non catalizzati, non eco-diesel (iniezione diretta common rail) e per i motorini a due tempi non catalizzati. In presenza del bollino blu, che attesta il controllo annuale degli scarichi, si applica la limitazione a targhe alterne.

2.2. Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane identificate dai Comuni dei veicoli diesel ad eccezione di quelli eco-diesel (iniezione diretta-common rail) dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 09.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Nella giornata di giovedì la limitazione si attua nelle fasce orarie indicate al punto 1.1.

I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonché all'auto condivisa (car sharing).

Articolo 6 Ulteriori iniziative

1. Le Province e i Comuni, anche in sede di conferenza dei Sindaci, promuovono iniziative per l'istituzione di una rete di mobility manager (Mobility manager d'area vasta), in coerenza con il DM 27 marzo 1998, per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati.

2. I medesimi attivano inoltre iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto pubblico negli orari di punta.

Articolo 7 Informazione e Comunicazione

1. Tutti gli Enti sottoscrittori il presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di organizzarsi al meglio, un'efficace campagna di informazione sulle misure di limitazione della circolazione sia permanenti che temporanee, sullo stato della qualità dell'aria, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione (televisioni, giornali, Internet, Videotel, Viaggiare informati, Ansa, nonché sistemi locali di informazione costituiti dai display luminosi sulle strade, autostrade, stazioni ferroviarie o installati alle fermate dei servizi pubblici di trasporto).

2. La Regione provvede a stipulare convenzioni a scala nazionale, regionale e locale con i Servizi radiotelevisivi per la più efficace ed estesa diffusione delle informazioni sui provvedimenti adottati e comunicati dagli Enti locali interessati.

3. L'ARPA, analogamente a quanto previsto al successivo articolo, provvede alla comunicazione dei dati meteorologici e di qualità dell'aria nonché dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati dalle Amministrazioni locali.

4. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL e dell'ARPA, ad avviare un'ampia ed efficace campagna di informazione e comunicazione sui rischi sanitari da PM₁₀.

5. Per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione indicate la Regione impegna risorse nel bilancio 2002.

Articolo 8 Autorità competente

1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi controlli sono di competenza dei Sindaci.

2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di limitazione di cui all'art. 4 la Provincia coordina e supporta i Comuni interessati nell'attività di informazione e comunicazione.

Articolo 9 Vigilanza e controllo

1. Per le limitazioni alla circolazione le amministrazioni locali si avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale ausiliario del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a forme associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la regione e gli Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle attività di sicurezza sul territorio.

Articolo 10 Sanzioni

1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione, attuative del presente Accordo di Programma, sono punite ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 11 Provvedimenti contingibili ed urgenti

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo, qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente accordo, nonché la contestuale situazione meteorologica, rivelino un consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Art. 12 Provvedimenti infrastrutturali

1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali come indicati nell'allegato 1 e per l'individuazione delle relative risorse economiche si deve fare riferimento ai seguenti provvedimenti:

- ▶ Delibera del Consiglio regionale n° 2615/2002 recante "*Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti*"
- ▶ Delibera della Giunta regionale n° 387/2002 recante "*Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di*

contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5 art.30 del D.lgs 112/98"

- ▶ Accordo di Programma Ministero dell'Ambiente, Fiat S.p.A. e Unione Petrolifera. (Progetto Metano) di cui al DM 21 dicembre 2001;
- ▶ Accordo di Programma Quadro tra Ministero dell'Ambiente e Regione, in tema di ambiente, mobilità sostenibile ed energia, in fase di predisposizione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1. la Regione provvede alla stipula con gli Enti locali di Accordi integrativi attuativi dell'Accordo Quadro Ministero dell'Ambiente Regione.

Allegato 1

Misure a favore della mobilità sostenibile

1. Interventi a breve periodo

- a) Ampliamento delle zone pedonalizzate ed individuazione di nuove aree di parcheggio;
- b) Introduzione di divieti di sosta o di fermata sulle vie a maggiore intensità di traffico al fine di agevolare il trasporto pubblico e il carico e scarico delle merci;
- c) Creazione di nuovi parcheggi scambiatori in prossimità delle aree urbane;
- d) Miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico con particolare attenzione alla mobilità all'interno della zona pedonalizzata e ai servizi di collegamento tra i parcheggi scambiatori e l'area pedonalizzata;
- e) Agevolazione per accedere al Servizio pubblico di trasporto agli utilizzatori dei parcheggi scambiatori;
- f) Razionalizzazione del sistema di distribuzione delle merci in particolari fasce orarie;
- g) Introduzione del taxi collettivo e di altri sistemi innovativi (car sharing);
- h) Controllo annuale dei gas di scarico dei mezzi pubblici e privati estendendo l'obbligo del bollino blu a tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio della Regione;
- i) Razionalizzazione degli orari scolastici e della pubblica amministrazione;
- j) Coordinamento delle proposte organizzative dei Mobility manager aziendali attraverso l'attivazione delle strutture locali di governo della mobilità (agenzie e Mobility manager d'area).

2. Interventi a medio e lungo termine

- a) Rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni inquinanti;
- b) Post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- c) Iniziative progettuali di miglioramento del traffico urbano compreso lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa nelle città capoluogo di Provincia;
- d) Rinnovo, potenziamento del materiale rotabile ferroviario per il trasporto passeggeri di competenza regionale nonché il sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci dal trasporto su gomma al trasporto su ferro;
- e) Interventi strategici infrastrutturali e tecnologici per la mobilità sostenibile e intermodalità in aree urbane:
 - ▶ Realizzazione e gestione integrata di sistemi innovativi per la mobilità collettiva (car sharing, mobility manager), l'interscambio, il monitoraggio, la regolazione e il controllo del traffico e lo sviluppo dei Piani Urbani della Mobilità;
 - ▶ Adeguamento della distribuzione commerciale nei centri urbani con mezzi a basso impatto ambientale (alimentati a metano, GPL ed elettrici), transit point, sistemi di e-governement;
 - ▶ Realizzazione di stazioni di rifornimento di carburanti alternativi e di ricarica per veicoli elettrici.

Misure a favore dell'uso razionale dell'energia

1. Interventi rivolti alla promozione dell'uso razionale dell'energia allo sviluppo e adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia a basso impatto ambientale asserviti agli insediamenti urbani;
2. Miglioramento dell'efficienza energetica nell'illuminazione e climatizzazione degli ambienti anche attraverso sistemi di microgenerazione;

PER LA REGIONE _____

PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA _____

PER LA PROVINCIA DI FERRARA _____

PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA _____

PER LA PROVINCIA DI MODENA _____

PER LA PROVINCIA DI PARMA _____

PER LA PROVINCIA DI PIACENZA _____

PER LA PROVINCIA DI RAVENNA _____

PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA _____

PER LA PROVINCIA DI RIMINI _____

PER IL COMUNE DI BOLOGNA _____

PER IL COMUNE DI CESENA _____

PER IL COMUNE DI FERRARA _____

PER IL COMUNE DI FORLI' _____

PER IL COMUNE DI MODENA _____

PER IL COMUNE DI PARMA _____

PER IL COMUNE DI PIACENZA _____

PER IL COMUNE DI RAVENNA _____

PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA _____

PER IL COMUNE DI RIMINI _____

PER IL COMUNE DI CARPI _____

PER IL COMUNE DI FAENZA _____

PER IL COMUNE DI IMOLA _____